

(N. 261-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 2 febbraio 1949 (V. Stampato N. 241)

d'iniziativa dei Deputati TOZZI CONDIVI, POLETTI, RIVA e LONGHENA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1949

Sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge che viene sottoposto alla nostra approvazione trova la sua giustificazione nella necessità di chiarire uno stato d'incertezza creatosi per il succedersi di diversi fatti che qui brevemente si riassumono.

L'opportunità di aprire, dopo una lunga parentesi, i concorsi per il personale sanitario degli ospedali era vivamente sentita e di essa si era fatto eco presso l'Alto Commissariato il prof. Bergami prima, il prof. Perrotti poi, che studiarono le norme che potevano appa-

rire più eque per l'espletamento dei concorsi stessi.

Si giunse così, dopo lunghe discussioni atte ad armonizzare le diverse aspirazioni ed i contrastanti interessi, al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, dettante norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, la cui pubblicazione si ebbe il 23 luglio 1948 sul n. 169 della *Gazzetta Ufficiale*.

Non appena avvenuta la pubblicazione, che, come detto, era ansiosamente attesa dalla classe medica, l'Alto Commissario all'igiene e

sanità prof. Cotellessa credette però opportuno ordinare una temporanea sospensiva all'emissione dei bandi di concorso in attesa che fossero diramate le norme di esecuzione. Si ebbe così un primo motivo di incertezza che affievoli la speranza in coloro che consentivano col decreto e con la necessità dei concorsi, che ne suscitò di nuove in coloro che dal decreto dissentivano o che auspicavano una sistemazione definitiva al di fuori dei concorsi.

Il 22 settembre 1948, e cioè dopo quasi due mesi, fu diramata finalmente dall'Alto Commissariato la circolare n. 141 contenente le norme di esecuzione. Il pensiero però che i concorsi dovessero essere finalmente banditi durò poco, perchè nella seduta del 30 ottobre 1948 la Camera dei deputati approvava a grande maggioranza una mozione che invitava il Governo a sospendere l'esecuzione del decreto sino alla ratifica del Parlamento.

Si creò così una nuova atmosfera d'incertezza accresciuta dal fatto che molti attribuivano alla mozione una efficacia giuridica che non aveva; e solo quando le Amministrazioni chiarirono che il decreto era rimasto efficace furono emessi i bandi di concorso.

Il 15 dicembre 1948 infine il decreto legislativo venne presentato alla Camera dei deputati per la ratifica e tosto la Commissione legislativa che lo prese in esame convenne sull'opportunità di emendamenti che non si presentarono semplici e di facile formulazione date le molte contraddittorie critiche che al

decreto venivano fatte dalla classe medica e dalle Amministrazioni ospedaliere.

Nacque così l'idea in alcuni deputati di presentare il presente disegno di legge che noi oggi prendiamo in esame dopo l'approvazione della Camera dei deputati.

L'11^a Commissione permanente del Senato ha convenuto con le preoccupazioni che hanno ispirato il disegno di legge e non ha trovato altra via migliore che quella di suggerirne l'approvazione al Senato.

Un rigetto di esso manterrebbe infatti un pregiudizievole stato d'incertezza circa i concorsi che progredirebbero sì nella loro procedura ma che non riuscirebbero ad essere espletati prima della ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, che avverrà con immancabili emendamenti. Si stabilirebbe inoltre tra le due Camere un dissidio non facilmente sanabile.

Tuttavia la Commissione, nel suggerire al Senato l'approvazione del presente disegno di legge, desidera formulare l'auspicio che il decreto legislativo summenzionato sia ratificato al più presto, sia pure con gli emendamenti ritenuti opportuni, perchè crede che la carenza dei concorsi sia pregiudizievole al migliore funzionamento degli ospedali e desidera ancora assumere l'impegno morale che in nessun modo dalle more dell'applicazione del decreto legislativo possa aversi decadenza, per raggiunti limiti di età, di coloro che per esso possono prendere parte ai concorsi.

VARALDO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è sospesa fino alla ratifica che del medesimo dovrà fare il Parlamento.